



Ministero dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

ORDINANZA N. 03/2007

DISCIPLINA DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE DEI MOLLUSCHI BIVALVI, CON ESCLUSIONE DELLE VONGOLE (*Venus e Tapes*).

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro:

- VISTA** la Legge 14.07.1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lvo. 26.05.2004, n. 153 in materia di pesca marittima;
VISTO il D.lvo. 26.05.2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;
VISTO il D.M. 20.10.1986, modificato dal D.M. 02.05.1987, concernente la disciplina della pesca subacquea professionale;
VISTO il D.M. 01.06.1987, n.249, all'oggetto "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei";
VISTO il D.Lgs. 31.12.1992, n.530, che da attuazione alla direttiva 91/492/CEE sulla normativa sanitaria applicabile alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi;
VISTO il D. Lgs. 31.12.1992, n. 531, che da attuazione alla direttiva 91/493/CEE la quale stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
VISTO il D.M. 26.07.1995 concernente la "disciplina del rilascio delle licenze di pesca" ed in particolare l'art 11 commi 18 e 20;
VISTA la Circolare esplicativa n. 65211816 datata 06.11.1995 della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del D.M. 26.07.1995, relativa all'art 11 commi 18 e 20;
VISTO il D.M. 22/12/2000 concernente la "disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
VISTO il parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima nella riunione del 27.03.2000;
VISTI gli artt.2 e 30 del Codice della Navigazione, 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione del predetto Codice;
VISTE le proprie ordinanze n. 12/2000 in data 31.03.2000 e n. 37/2000 in data 05.06.2000;
VISTO il D.M. 02.08.2006 recante disposizioni relative all'autorizzazione della raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali;
VISTO il punto 3 inserito nell'O. d. G. del verbale della Consulta per l'Economia Ittica in seno presso la Regione Marche, nella seduta del 25.09.2006;
VISTA la nota 253000/14-11-2006/RM/GRM/PEA-10/P in data 14.11.2006 del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca P.F. Pesca ed Acquicoltura della Regione Marche, nella quale si confermano i quantitativi giornalieri massimi pescabili di mitili inseriti nelle Ordinanze emanate dalle singole Capitanerie di Porto; mentre fissa in Kg. 5 quelli relativi ai cannolicchi;
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'emanazione di un provvedimento organico sulla pesca dei molluschi bivalvi, regolamentare a livello locale la pesca subacquea professionale dei molluschi bivalvi con esclusione delle vongole;
SENTITI i pareri delle Organizzazioni di pesca interessate;

ORDINA

Art. 1

(generalità e campo di applicazione)

La presente ordinanza si applica alle seguenti attività:

- a) pesca subacquea professionale dei molluschi bivalvi in genere con esclusione delle vongole (*Venus e Tapes*).
- b) Iscrizione nel registro dei pescatori subacquei professionali di cui al D.M. 20.10.1986, modificato dal D.M. 02.05.1987.

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, la pesca subacquea professionale dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole (*Venus e Tapes*), può essere effettuata mediante la preventiva autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo nelle forme di seguito elencate ed alle condizioni specificate negli articoli seguenti:

- a) autorizzazione rilasciata all'armatore/proprietario dell'unità da pesca professionale che effettua tale attività;
- b) autorizzazione rilasciata al pescatore subacqueo professionale che imbarca sull'unità da pesca di cui al punto a).

L'autorizzazione di cui al punto a) del presente articolo, all'atto del rilascio, diventa parte integrante della Licenza di Pesca relativa all'unità cui si riferisce e cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno.

La stessa può essere sospesa e/o revocata nel qual caso il titolare o chi per lui non osservi le disposizioni contenute nella presente Ordinanza ovvero quelle previste in materia di pesca, sicurezza, sanitarie nonché ogni eventuale, altro, comportamento che possa pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 2

(autorizzazione rilasciata all'unità)

L'attività di pesca subacquea professionale dei molluschi bivalvi, può essere effettuata solo ed esclusivamente con l'impiego di operatori subacquei professionali, opportunamente autorizzati secondo le previsioni del seguente art. 3 e regolarmente imbarcati su unità da pesca iscritte nei registri NN. MM. e GG. tenuti dagli Uffici Marittimi ricadenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro per un numero massimo di 30 (trenta) unità.

Possono esercitare tale tipo di pesca anche unità appartenenti ad imprese iscritte nei registri NN.MM. e GG. tenuti dagli Uffici Marittimi ricadenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, nei limiti di cui all'art. 9 della presente Ordinanza, per un massimo di 7 (sette) unità.

I termini di presentazione delle istanze tese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 lettera a), decorrono dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno (modificato dall'art. 1 ord. 03/2013).

Le stesse, a cura dell'armatore/proprietario dell'unità da pesca, devono essere presentate in bollo all'Ufficio Pesca della Capitaneria di Porto di Pesaro, secondo l'accluso allegato A), corredata dei relativi documenti richiesti, avendo cura di specificare le specie ittiche che si intendono pescare, nonché il numero di pescatori subacquei professionali all'uopo imbarcati per lo svolgimento dell'attività.

Art. 3

(autorizzazione rilasciata al pescatore subacqueo professionale)

I pescatori che intendono ottenere l'autorizzazione/rinnovo ai fini dello svolgimento dell'attività di pesca subacquea professionale nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pesaro, devono avanzare apposita istanza in bollo all'Ufficio Pesca della Capitaneria di Porto di Pesaro, secondo l'accluso allegato B) corredata dei relativi documenti richiesti.

L'autorizzazione di cui al comma 1) del presente articolo è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo ai sensi del D.M. 20.10.1986 e successive modifiche, con le seguenti modalità:

- a) con limite di immersione sino a – 20 metri;
- b) senza alcun limite di immersione;

ha validità annuale dalla data del rilascio, compatibilmente con la validità del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria nonché con il versamento degli oneri pesche speciali di cui all'art. 30 del D.M. 26.07.1995 e successive modifiche.

La stessa può essere sospesa e/o revocata nel qual caso il titolare non osservi le disposizioni contenute nella presente Ordinanza ovvero quelle previste in materia di pesca, sicurezza, sanitarie nonché ogni eventuale, altro, comportamento che possa pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 4 (prescrizioni e modalità di raccolta)

È sempre vietata la pesca dei molluschi bivalvi da bordo di unità da pesca professionali anche con attrezzo denominato *"rastrello a mano"*.

La pesca subacquea dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, è consentita con il solo utilizzo delle mani.

~~La pesca subacquea professionale dei mitili (cozze) è consentita esclusivamente con l'utilizzo delle mani o con l'ausilio dell'attrezzo da pesca denominato *"raschietto per mitili"* (comma ABROGATO dall'art 2 dell'ord. 03/2013)~~

Il pescatore subacqueo professionale può esercitare l'attività di pesca servendosi esclusivamente di peschereccio autorizzato ai sensi degli artt. 2 e 9 della presente ordinanza e deve risultare regolarmente imbarcato a bordo dello stesso.

Qualora il pescatore subacqueo professionale, nell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi, utilizzi una imbarcazione esclusivamente adibita ad appoggio, potrà farlo a condizione che quest'ultima sia una unità da pesca professionale e riporti nella licenza di pesca/attestazione provvisoria, nello spazio relativo agli attrezzi autorizzati, la sola dicitura "Unità appoggio pesca sub professionale".

Art. 5 (segnalazioni e sicurezza subacqueo)

Ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 02.10.1968 n. 1639, il pescatore subacqueo professionale in immersione deve inalberare, sull'unità da pesca in appoggio, una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt., ed operare entro un raggio di mt. 50 dalla verticale di detta unità.

In aggiunta ai segnalamenti ottici di cui al comma 1, trattandosi di unità da pesca professionale, i pescherecci impiegati in appoggio al pescatore subacqueo professionale intento all'attività di pesca dei mitili, devono inalberare la bandiera corrispondente alla lettera "A" del Codice Internazionale dei Segnali (azzurra e bianca) corrispondente al significato: "Ho un palombaro/sommozzatore in immersione, mantenetevi lontano da me e procedete adagio".

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 01.06.1987, n. 249, durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico autorizzato da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo della predetta unità una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Il comandante del motopeschereccio ed il pescatore subacqueo professionale ivi imbarcato, oltre alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, devono osservare le disposizioni previste in materia di pesca, sicurezza, sanitarie nonché ogni eventuale, altro, comportamento che possa pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 6 (periodi di pesca e quantitativi massimi pescabili)

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Pesaro, la pesca dei seguenti molluschi bivalvi è vietata nei periodi dell'anno a fianco di ciascuno indicati:

- CANNOLICCHI (cannelli) dal 1° aprile al 30 settembre;

Il quantitativo giornaliero massimo pescabile per ogni operatore subacqueo professionale autorizzato è così ripartito:

- MITILI (cozze): in relazione al decremento delle istanze avanzate nel decorso anno 2006 da parte del ceti peschereccio interessato ed in considerazione dell'abrogazione dei limiti temporali di pesca con estensione all'intero anno solare, il quantitativo massimo pescabile giornalmente viene elevato dagli attuali Kg. 500 a Kg. 800;
- CANNOLICCHI (cannelli) Kg. 5;

Le unità ed i pescatori subacquei professionali ivi imbarcati, autorizzate ad effettuare la raccolta dei molluschi bivalvi negli impianti di acquicoltura assentiti in concessione per la coltivazione degli stessi, non sono vincolate ai sopraindicati quantitativi.

L'attività di pesca subacquea deve essere esercitata soltanto dal sorgere al tramonto del sole.

Per le specie di molluschi bivalvi non espressamente riportate nella presente Ordinanza, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale di settore.

Art. 7

(dimensioni minime dei molluschi bivalvi)

Ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 "Regolamento sulla disciplina della pesca Marittima", non è consentita la pesca accessoria o accidentale, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori alle seguenti:

- **MITILI (cozze) cm. 5;**
- **CANNOLICCHI (cannelli) cm. 8.**

Gli esemplari pescati, di taglia minima inferiore a quella di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere immediatamente rigettati in mare.

Per le specie di molluschi bivalvi non espressamente riportate nella presente Ordinanza, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale di settore. (articolo modificato e sostituito dall'art. 3 dell'Ord. 03/2013)

Art. 8

(registrazione dei quantitativi pescati)

Il comandante/armatore dell'unità, autorizzata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a), dovrà trasmettere, all'Ufficio Pesca della Capitaneria di Porto di Pesaro, entro il giorno 10 di ogni mese, apposita comunicazione, in carta semplice, riportante le seguenti informazioni relative all'attività di pesca svolta nel mese precedente: quantità, specie, e luogo di cattura del prodotto **anche se negative**. (comma modificato dall'art. 4 dell'Ord. 03/2013)

Al termine della campagna di pesca e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, il soggetto di cui al comma precedente deve presentare copia del documento di registrazione previsto dalla Sezione VII - Capitolo I del Regolamento (CE) 853/2004. (comma modificato dall'art. 4 dell'Ord. 03/2013)

Il giornale di pesca di cui all'art. 8 dell'Ordinanza 12/2000, è abrogato.

Art. 9

(autorizzazioni ad unità fuori Compartimento Marittimo)

Le unità autorizzate alla pesca dei mitili iscritte nel Compartimento Marittimo di Rimini, che per consuetudine pescano nelle acque del Compartimento Marittimo di Pesaro, previo istanza da presentarsi secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente ordinanza, possono ottenere l'autorizzazione a pescare nelle acque di detto Compartimento.

La priorità è accordata alle unità che, nell'anno precedente hanno pescato molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pesaro.

Le unità provenienti dal Compartimento Marittimo di Rimini che per due anni consecutivi non hanno effettuato la pesca dei mitili benché autorizzate ovvero che per due anni consecutivi non presentano la domanda, decadono dal diritto.

Art. 10

(prescrizioni sanitarie)

In esito alla produzione ed immissione sul mercato dei molluschi bivalvi, destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo, gli operatori dovranno attenersi alle normativa sanitaria nazionale e comunitaria di settore nonché, alle relative ordinanze di carattere locale inerenti la classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi ovvero, in materia sanitaria e tutto ciò che possa pregiudicare la salubrità del prodotto ittico.

Art. 11
(abrogazioni)

Le proprie ordinanze n. 12/2000 in data 31.03.2000 e n. 37/2000 in data 05.06.2000, in premessa indicate, sono interamente abrogate.

Art. 12
(sanzioni e disposizioni finali)

I contravventori alla presente Ordinanza, di massima, saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi salvo che il fatto non sia richiamato tra le disposizioni di seguito riportate:

- **Violazioni in materia di esubero delle quote pescabili di molluschi bivalvi:**
artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 09/01/2012, n. 04.
- **Violazioni in materia di taglie minime pescabili di molluschi bivalvi:**
art. 15 Allegato III del Regolamento CE 1967/2006 del Consiglio del 21/12/2006; art. 89 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1936 nonché artt. 7, 8 e 9 nonché artt. 14, 19 e 20 del D.Lgs. 09/01/2012, n. 04.
- **Violazioni in materia di autorizzazioni zone e tempi di pesca:**
artt. 10, 11 e 12 nonché artt. 14, 19 e 20 del D.Lgs. 09/01/2012, n. 04.
- Violazioni in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzaz. dei prodotti ittici:**
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
- **Violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto ittico:**
art. 2 D.M. 27.03.2002, modificato dal D.M. 14.01.2005; art.18 del D.Lgs. n. 109/92 e succ. modif.
- **Inosservanza sulle segnalazioni sub:**
art. 11 D.Lgs. 09/01/2012, n. 04 e art. 1218 del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore. (Articolo modificato dall'art. 6 dell'Ord. 03/2013)

Art. 13
(pubblicità)

E' fatto a obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con effetto immediato, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.pesaro.guardiacostiera.it ovvero, previa opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

Pesaro, 01/02/2007

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Aurelio CALIGIORE

Marca da bollo

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Pesca
61121 - Pesaro -

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PESCA PROFESSIONALE DEI MOLLUSCHI BIVALVI CON L'IMPIEGO DI PESCATORE SUBACQUEO PROFESSIONALE									
COGNOME					NOME				
COMUNE DI NASCITA					PROVINCIA				
DATA DI NASCITA			COMUNE DI RESID.						
PROVINCIA			VIA/STRADA				NUM.		
IN QUALITA' DI					DELL'IMPRESA DI PESCA				
DENOMINATA					CON SEDE A				
PROVINCIA			IN VIA/STRADA				NUM.		
COD. FISC.			P. IVA			TEL.			

CHIEDE

l'autorizzazione per la pesca professionale dei Molluschi bivalvi per l'anno _____ con l'impiego di n. ____ pescatore/i subacqueo/i professionale/i per il prelievo delle seguenti specie:

DICHIARA**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

- di utilizzare per l'esercizio della pesca subacquea professionale dei molluschi bivalvi il seguente mezzo nautico:
 nome _____ - Uff. d'iscrizione _____;
 n. d'iscrizione _____ - T.S.L. _____ HP _____;
- Licenza di Pesca/Attestazione Provvisoria n. _____ rilasciata da _____
 in data _____, in corso di validità, - Tassa di Concessione Governativa versata il _____;
- di essere iscritto al n. _____ parte _____ del Registro delle Imprese di Pesca della Capitaneria di Porto di _____
 dalla data del _____
- di conoscere le norme contenute nell'ordinanza n. 03/2007 del 01/02/2007 della Capitaneria di Porto di Pesaro e successive modifiche;
- di essere a conoscenza delle norme in materia di pesca, sicurezza, sanitarie ecc. che regolamentano la pesca professionale subacquea dei molluschi bivalvi;
- che gli equipaggiamenti tecnici usati per la pesca subacquea professionale sono rispondenti alle norme vigenti in materia contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti del 17.05.1978 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'equipaggio imbarcato sull'unità sopraindicata risulta essere in regola sotto ogni aspetto;

ALLEGA:

➤ n. 1 marca da bollo da € 14,62 (per rilascio autorizzazione);	
➤ Copia del documento di riconoscimento.	

(luogo e data)

Il richiedente/dichiarante

NOTA: ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
 Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196, esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

(luogo e data)

Firma

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

- ☐ Firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione innanzi al quale è sottoscritta la presente dichiarazione.
☐ Consegna della presente dichiarazione già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in regolare corso di validità.

Marca da Bollo

Allegato B)

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Pesca
61121 - PESARO -**

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI PESCATORE SUBACQUEO PROFESSIONALE

COGNOME		NOME	
COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA	
DATA DI NASCITA		COMUNE DI RESID.	
COMUNE RESIDENZA		PROVINCIA	
VIA/STRADA		NUM.	
CODICE FISCALE		REC. TELEFONICO	

CHIEDE

I

Rilascio	Rinnovo	Duplicato
----------	---------	-----------

 del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi subacquei professionali per l'anno _____
(barrare le voci che non interessano)

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- 1) Di essere nato a _____ (____) il _____ e di risiedere a _____ (____) in _____ n. _____;
- 2) che gli equipaggiamenti tecnici individuali usati dal sottoscritto per la pesca subacquea professionale sono rispondenti alle norme vigenti in materia contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti del 17.05.1978 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) di utilizzare per l'esercizio della pesca subacquea professionale il seguente mezzo nautico, quale unità appoggio:

nome _____ Uff. d'iscrizione _____ n° d'iscrizione _____ T.S.L. _____ HP _____	nome _____ Uff. d'iscrizione _____ n° d'iscrizione _____ T.S.L. _____ HP _____
--	--

- 4) di conoscere le norme contenute nell'ordinanza n 03/2007 del 01.02.2007 della Capitaneria di Porto di Pesaro e successive modifiche ed integrazioni nonché la normativa vigente in materia di pesca subacquea professionale; sanitaria, di sicurezza del lavoro ecc. che regolamentano la pesca professionale subacquea;
- 5) di essere iscritto nel Registro Pescatori Marittimi del Compartimento Marittimo di _____ al n. _____ parte _____ dalla data del _____;
- 6) di essere iscritto nel Registro dei Sommozzatori di _____ al n. _____ (barrare in caso di nuova iscrizione):

ALLEGA:

- 1) verbale di visita medica;
- 2) attestazione del versamento di € 51,64 sul c.c.p. 7633 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Pesaro con la causale: "Capo XVII Cap. 3590 - D.M. 26.07.95 - Oneri per pesche speciali, pescatore subacqueo professionale";
- 3) fotocopia autenticata del brevetto sommozzatori (solo in caso di prima iscrizione, richiesta duplicato o nuovo brevetto);
- 4) n. 3 (tre) foto formato tessera di cui una autenticata (solo in caso di prima iscrizione o richiesta duplicato);
- 5) n. 1 (una) marca da bollo da € 14,62 per l'autorizzazione (solo in caso di prima iscrizione o richiesta duplicato);
- 6) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- 7) Denuncia di smarrimento/furto (in caso di richiesta duplicato per smarrimento/furto).

Pesaro, _____

Il richiedente/dichiarante

NOTA: ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196, esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

(luogo e data)

Firma

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

- ☐ _____
Firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione innanzi al quale è sottoscritta la presente dichiarazione.
- ☐ Consegna della presente dichiarazione già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in regolare corso di validità.